

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 24/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 11.07.2019, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 850,00 a titolo di commissioni rete distributiva anticipatamente versata, non maturata e non ristornata a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 11.04.2014, ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 23.04.2018, avente ad oggetto la somma di € 38.760,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 323,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda le spese di assistenza professionale per un importo pari a € 250,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce che in sede di reclamo il ricorrente aveva chiesto il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie non maturate nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto calcolati secondo il criterio del pro rata temporis citando la decisione del Collegio di Coordinamento 6167/2014.

La convenuta sottolinea che il contratto in esame espone chiaramente i parametri di calcolo delle varie voci revisionati secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che li ha riconosciuti. Inoltre aggiunge che il ricorrente all'atto della stipula ne era a conoscenza e li ha accettati sottoscrivendo il contratto.

Nell'art. 5 del contratto infatti sono chiaramente descritte le attività remunerate da ogni voce commissionale e ai criteri di rimborso (art. 8) in caso di estinzione anticipata. Inoltre entrambi (ricorrente e resistente) versano in atti il piano annuale di rimborso che



costituisce parte integrante del contratto e dove è esplicitamente spiegato quanto verrà rimborsato per le voci per cui è previsto il rimborso

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi l'intermediario eccepisce che tale richiesta non debba neanche essere presa in considerazione visto che, come risulta dal frontespizio del contratto, nessuna somma è stata addebitata al ricorrente a tale titolo. L'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “commissioni rete distributiva”, di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in relazione alla pattuizione contrattuale in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata, per un importo pari a € 363,03. Con specifico riferimento alle richieste del ricorrente, il Collegio ha riconosciuto natura *up front* alla quota parte (40%) delle “commissioni rete distributiva”.

L’intermediario riferisce che a causa di un mero errore tecnico (di stampa) la colonna riservata al rimborso commissioni rete distributiva (lett D) riporta un disallineamento. L’importo da rimborsare è esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui è avvenuta l’estinzione anticipata. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall’intermediario. Il Collegio osserva che si tratta del cosiddetto “salto rata” e per consolidato orientamento dei Collegi si considera rimborsabile la relativa somma solo se espressamente richiesta dal ricorrente.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 363,03, al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 363,03.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 1914 del 07 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI